

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____

N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 27 DEL 06/04/2012

Oggetto: Ricorso al CGA avverso la sentenza n° 732/2012, pronunciata dal TARS/CT su causa promossa dal sig. Giovanni RIOLO c/Comune di Calatabiano. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di aprile alle ore 13,40 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 Spoto Agatino	Vice Sindaco	X	
3 FAZIO Antonino	Assessore		X
4 FORMICA Antonio	Assessore		X
5 MELITA Rita	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. Salvatore	Assessore	X	
6 Spinella Salvatore	Assessore		X

Non sono intervenuti i Sigg.ri: Fazio Antonino - Formica Antonino - Spinella Salvatore

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, L. R. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni:

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 28 del 06/04/2012

Oggetto: Ricorso al CGA avverso la sentenza n° 732/2012, pronunciata dal TARS/CT su causa promossa dal sig. Giovanni RIOLO c/Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

PRESO ATTO della sentenza n° 732/2009, emessa dal TARS/CT su ricorso R.G. n° 1917/2009 proposto dal sig. Giovanni Riolo c/Comune di Calatabiano, per l'annullamento della nota senza numero (rubricata al prot. gen. dell'Ente al n° 5967 del 09/05/2009) del 09/05/2009 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa comunicava il non accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente, tendente ad ottenere il rimborso di spese legali, seguito procedimento penale;

PRESO ATTO che con la prefata sentenza il TARS/CT accoglie il ricorso proposto dal sig. Giovanni Riolo e per l'effetto annulla l'atto impugnato, condannando il Comune di Calatabiano alla refusione delle spese ed onorari di giudizio;

VISTE le sentenze:

- del Tribunale di Catanzaro del 21/01/2003 del Giudice Francesca Garofalo per la causa civile n° 1559/2000;
- del Consiglio di Stato, sez. V – n° 5986 del 09/10/2006;

RITENUTO sussistente l'interesse dell'Ente a ricorrere al CGA, al fine di appellare la menzionata sentenza n° 732/2012;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 163, co 1, D.Lgs n° 267/2000;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a ricorrere al CGA, al fine di appellare la menzionata sentenza n° 732/2012 emessa dal TARS/CT;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. CAROLA AGATINO, con studio legale in CATANIA, via G. CARNAZZA, n° 51, per proporre, nell'interesse dell'Ente, appello alla sentenza n° 732/2012 emessa dal TARS/CT;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

Calatabiano li

5/4/2012

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA



2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi

14P. 412/2012 COD. 1010203/6 € 500,00

Calatabiano li

06/04/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA




COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

GETTO: RIOLO GIOVANNI. - Procedimento penale n. 3377 R.G. Trib. - n. 5976 R.G.N.R. -
Sentenza Tribunale di Catania - 3^a Sezione Penale n. 1092/97 Reg. Sent. del 16.04.2007,
depositata il 12.07.2007.
RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI.

SCOMANDATA A.R.

AL Sig. RIOLO GIOVANNI
Via Garibaldi, 202

CALATABIANO



AL SIG. SINDACO

SEDE

AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE

SEDE

ALL'UFFICIO LEGALE

SEDE

contro la Sua nota del 22.04.2009, pervenuta a questo Ente il successivo 24.04.2009, prot. n. 5330 con la quale viene richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale in oggetto.

In riferimento a tale richiesta, deve essere rappresentato come la giurisprudenza amministrativa e contabile, si è chiaramente espressa nel senso di ritenere che la costituzione di Parte Civile del Comune, nel giudizio civile a carico di dipendenti o amministratori, postula l'oggettiva esistenza di un conflitto di interessi tra le parti contendenti, nello stesso tempo, che la difesa del dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di interessi ed interessi dell'Amministrazione e, conseguenzialmente, che possa procedersi al rimborso delle spese sostenute.

in senso:

sentenza di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 17 settembre 2002 n.13624.

In base alla disposizione di cui all'art. 67, primo comma, del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale dipendente degli enti locali), secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento procedendo ad assistere il dipendente da un legale di comune gradimento", non può essere riconosciuto il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute, allorché, per fatti non riferibili alla tutela dei diritti e agli interessi dell'amministrazione, quest'ultima si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente e abbia assunto una iniziativa disciplinare, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale e l'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente, secondo del tutto

⇒ Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5986 del 09.10.2006:

"... omissis ...Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste uno dei presupposti essenziali per accedere al beneficio, vale a dire quello della mancanza in concreto di conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione.

Si deve rilevare, infatti, per un verso, che l'Amministrazione nel procedimento penale si è costituita parte civile nei confronti del dipendente e, per altro verso, che, come si evidenzia anche nel provvedimento impugnato, alla data di questo pendeva a carico del ricorrente un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi fatti, oggetto dell'indagine penale.

Le pretese fatte valere dal Comune nel procedimento penale e nel giudizio contabile, postulano oggettivamente l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti, escludendo nello stesso tempo che la difesa del dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti ed interessi dell'Amministrazione. Il rilievo è decisivo e di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente all'esito del procedimento penale ed all'accertamento della responsabilità contabile del dipendente (cfr., in fattispecie analoga, Cass. Sez. Lavoro, 17 settembre 2002 n. 13624).

L'infondatezza della pretesa sostanziale fatta valere rende superfluo l'esame delle censure dedotte avverso la sentenza appellata, che va, quindi, confermata, sia pure con la diversa motivazione fin qui esposta. L'appello va, pertanto, respinto ...omissis ...";

⇒ Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – sentenza n. 106 del 15.03.2004:

"... omissis ... E' appena il caso di rilevare che, ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, a prescindere da valutazioni soggettive, in particolare, sulla ritenuta "irreprensibilità di condotta".


Se non vi fosse stata una situazione di conflitto, ovviamente non sarebbe stata ammessa la costituzione di parte civile dell'Amm.ne nel giudizio penale.

Secondo la Cassazione (sentenza 1719\2002 n. 13624) non può essere riconosciuto il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute allorquando, per fatti non riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione, quest'ultima si sia costituita parte civile nei confronti del dipendente, indipendentemente da ogni valutazione attinente l'esito del procedimento penale, essendo del tutto evidente, in tale ipotesi, il conflitto di interessi fra l'Ente ed il dipendente ... omissis ...".

Stante che l'Amministrazione Comunale *pro tempore* ha ritenuto di doversi costituire parte civile nel procedimento penale in oggetto, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Scudieri di Catania (cfr. deliberazione della Commissione Straordinaria n. 36 del 27.04.2001, confermata con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 25.06.2002), sulla base della riportata giurisprudenza, ciò postula l'oggettiva esistenza di un conflitto di interessi fra la S.V. (quale Amministratore *pro tempore*) e l'Amministrazione Comunale, escludendo che la Sua difesa possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti ed interessi dell'Amministrazione, indipendentemente da ogni valutazione attinente all'esito del procedimento penale.

Spiace, pertanto, dover comunicare l'impossibilità di accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa nel giudizio penale in oggetto, di cui alla nota del 22.04.2009, pervenuta a questo Ente il successivo 24.04.2009, prot. n. 5330.

Cordiali saluti.



IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dr. Salvatore Sparta

**STUDIO LEGALE
CARIOLA PETTINATO VALASTRO**

Prof. Avv. Agatino Cariola

Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania

Prof. Avv. Dario Pettinato

Associato Diritto Internazionale Università di Catania

Avv. Giuseppe Valastro

Avv. Marcella Vitello

Avv. Andrea Provvidenza

Avv. Carmelo Floreno

Avv. Roberto Di Salvo

Avv. Salvatore Neri

Protocollo nr.: 0004546

del 04/04/12

Ente: COMUNE DI CALATABIANO

A00:



20120004546

*S. Vitello
- An. Floreno
- Servizio legale
7/02/10/12
N*

Catania, 29 marzo 2012

PREG.MO SIG.

SINDACO COMUNE DI CALATABIANO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 32

95011 CALATABIANO CT

TRASMISSIONE FAX AL N. 095.645391

PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 12

OGGETTO: TRASMISSIONE SENTENZA TAR CATANIA, III, N. 732/2012 - COMUNE DI CALATABIANO C. RIOLO GIOVANNI

Preg. mo Sig. Sindaco,

in allegato alla presente Le trasmetto la sentenza del Tar Catania, III, n. 732 del 2012 pronunciata nella causa tra codesto Comune c. Riolo Giovanni e iscritta al R.G. n. 1917/2009.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento colgo l'occasione per porgeLe i più cordiali saluti.

avv. Agatino Cariola

*P
Valastro
Proposta
X Riolo Giovanni c. G. A.
Calatabiano 5/4/2012
M. Neri*

95129 CATANIA - VIA G. CARNAZZA, 51

TEL. 095.7462292 - 095.7465231 - 095.7465163 - FAX 095.7464228 - 095.7463038

E-MAIL: acariola@tiscali.it dariopettinato@virgilio.it giuseppevalastro@tiscali.it

N. 00732/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2009, proposto da:

Giovanni Riolo, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Turiano Mantica, con domicilio eletto presso l'avv. Giampietro Garofalo in Catania, via Verona, 62;

contro

Comune di Calatabiano, rappresentato e difeso dall'avv. Agatino Cariola, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. A. Pantano, 118;

per l'annullamento

- della nota senza numero del 9 maggio 2009, pervenuta al ricorrente in data 13 maggio 2009, con la quale il responsabile dell'Area Amministrativa ha comunicato di non poter accogliere la

richiesta avanzata dal ricorrente tendente ad ottenere il rimborso delle spese legali dal medesimo sostenute per la sua difesa in un procedimento penale nel quale era stato assolto con formula piena, nonchè di ogni altro atto precedente e/o susseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calatabiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 9 luglio 2009 e depositato il 28 luglio 2009, il ricorrente espone che nel 1997 veniva avviato a suo carico (nella qualità di sindaco) e a carico di altri amministratori del Comune intimato un procedimento penale, originato dalla esecuzione di lavori di realizzazione della rete idrica del cimitero.

Il giudizio si concludeva con sentenza n.1092 del 16 aprile 2007 con la quale il ricorrente veniva assolto dai reati ascritti con formula ampia (il fatto non sussiste).

Pertanto, il ricorrente, in data 8 aprile 2009, chiedeva il rimborso

delle spese legali sostenute in dipendenza del procedimento penale, ai sensi degli articoli 39 della legge regionale 29 dicembre 1980 n.145 e 24 della legge regionale n.30 del 2000, allegando copia della sentenza passata in giudicato e la richiesta di liquidazione degli onorari del proprio difensore di fiducia.

Ma in riscontro a detta istanza perveniva al ricorrente la nota del 9 maggio 2009, con la quale il responsabile dell'area amministrativa comunicava di non poter accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente tendente ad ottenere il rimborso delle spese legali.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato detto provvedimento, formulando unica articolata censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge regionale n.145 del 1980 come autenticamente interpretato dall'articolo 24 della legge regionale n.30 del 2000 nonché eccesso di potere: la legge regionale 30 del 2000 ha autenticamente interpretato la disposizione previgente, la quale prevedeva il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti sottoposti a procedimenti, tra gli altri, penali in conseguenza di fatti atti connessi all'espletamento del servizio dei compiti d'ufficio, e poi dichiarati esenti da responsabilità, ed ha esteso l'applicabilità ai pubblici amministratori.

Ne discenderebbe l'illegittimità del provvedimento, basato su una pretesa sussistenza di conflitto di interessi tra il ricorrente e l'Ente del quale, al tempo dei fatti, egli era sindaco, conflitto discendente

dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel giudizio penale: ma, obietta il ricorrente, egli è stato assolto con formula piena, in quanto il fatto non sussiste; pertanto, a seguito dell'accertamento avvenuto nel corso del giudizio, è emersa la legittimità del comportamento tenuto dall'imputato e l'insussistenza dei fatti ad egli contestati.

Si è costituito in giudizio il Comune, il quale ha eccepito, sotto un primo profilo, il difetto di giurisdizione; sotto un secondo profilo, l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, in quanto il ricorrente non avrebbe indicato le ragioni, i criteri e la misura del rimborso preteso; nel merito, il ricorso sarebbe infondato per l'esistenza del conflitto di interessi. Sostiene ancora il Comune che la motivazione dell'assoluzione del sindaco sarebbe dubitativa e niente affatto piena.

In via subordinata, il Comune deduce che il diritto al rimborso delle spese legali passa attraverso una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa la congruità della parcella, che nel caso specifico è stata presentata prova del visto dell'Ordine professionale.

Il ricorrente ha prodotto memoria contestando le argomentazioni del Comune.

Infine, nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012, esaurita la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il Collegio ritiene di disattendere le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Per quanto attiene il difetto di giurisdizione, al contrario di quanto sostiene il Comune, spetta a questo Giudice conoscere della controversia in esame, atteso che non si verte in materia di rapporti tra l'Amministrazione e i propri dipendenti privatizzati, situazione alla quale sono riferite parte delle sentenze citate dal Comune, ma in tema di rapporto tra Ente ed amministratore eletto. Vero è che sussiste un orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dagli amministratori degli EE.LL. deve essere esercitata davanti al giudice ordinario, trattandosi di pretesa avanzata da persona fisica che presta la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico ossia a titolo onorario, (Cassazione civile , sez. un., 13 gennaio 2006, n. 478), ovvero secondo lo schema proprio del rapporto civilistico tra mandante e mandatario ex art. 1720 cod. civ. (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242 e Sez. III, parere 16 marzo 2004 n. 792). Ma tale orientamento non è riferibile alla Regione Siciliana, ove il rimborso delle spese agli amministratori discendente dall'espresso disposto di cui alla legge regionale n. 30 del 2000. Infatti:

a) l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145,

rubricato “patrocinio legale” stabilisce che “ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”;

b) l'art. 24 della L.R. n.30/2000, a sua volta, ha previsto che “l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.

Ne consegue, all'evidenza, la radicale differenza tra la situazione tipica della Regione Siciliana (ove la P.A. è chiamata a valutare i presupposti di legge per la concessione del beneficio *de quo* con conseguente affievolimento del diritto al rimborso delle spese legali in interesse legittimo) e le fattispecie prese in esame dalla Giurisprudenza richiamata dalla parte resistente, ove il diritto al rimborso viene ricostruito - come prima rilevato - in relazione al rapporto di mandato di rappresentanza politica ed alle correlative posizione di pieno diritto soggettivo.

Né può rilevare, in contrario la pur addotta natura vincolata del relativo provvedimento. Infatti, come autorevolmente e chiaramente precisato dal Consiglio Stato (cfr. Sez. V, 2 agosto 2007, n. 4284), in seno alle attività amministrative di natura vincolata, occorra distinguere:

a) quelle, viceversa, ascritte all'Amministrazione per la tutela, in via principale, dell'interesse del privato (che vanta dunque una pretesa di pieno diritto);

b) quelle che la stessa Amministrazione è tenuta ad esercitare per la primaria salvaguardia dell'interesse pubblico.

In questi casi, ciò che rileva non è il fatto dell'assenza di margini di discrezionalità valutativa o tecnica della P.A., quanto, piuttosto, la finalità perseguita dalla norma primaria, attributiva del potere; per cui, tutte le volte che il provvedimento, ancorché a carattere vincolato, è diretto a tutelare in via principale l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta, in sede giurisdizionale, in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo, rimesso alla esclusiva cognizione del Giudice amministrativo.

E' questo è, appunto, il caso di specie.

II. Il Collegio ritiene poi di disattendere la pretesa inammissibilità per indeterminatezza della domanda, atteso che il ricorrente, con l'istanza di rimborso delle spese legali, ha con chiarezza richiesto il rimborso di spese, competenze e onorari chiesti dal proprio

legale, specificati nella parcella allegata, ove sono minutamente indicate le varie voci e i rispettivi importi, per un totale di euro 8.369,87.

Nella medesima richiesta, il ricorrente ha chiaramente indicato quale titolo della pretesa l'articolo 39 della legge regionale 145 del 1980 come interpretato dall'art. 24 della legge regionale 30 del 2000, il quale legittima l'amministratore comunale esente da responsabilità a pretendere dall'ente di appartenenza il rimborso delle spese affrontate per la difesa nel processo penale instaurato a suo carico, a causa e nell'esercizio del ruolo istituzionale ricoperto. Vanno altresì disattese le obiezioni sollevate dalla difesa del comune circa la congruità delle somme chieste, nonché circa la mancata produzione di parcella vistata dall'Ordine degli avvocati competente: infatti, l'unica motivazione alla base del rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali, esternata nella nota impugnata, risiede nella pretesa sussistenza del conflitto di interessi discendente dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Le argomentazioni addotte dalla difesa del Comune, quindi, costituirebbero integrazione postuma della motivazione, inammissibile nella presente sede, come ribadito dalla Giurisprudenza, secondo la quale sussiste il divieto di integrazione motivazionale in giudizio, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon

andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 febbraio 2011 , n. 996; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 02 dicembre 2010 , n. 14222); ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 dicembre 2010 , n. 4550).

D'altra parte, poiché, come si vedrà *infra*, il Collegio ritiene fondato il ricorso ed illegittimo il provvedimento di diniego, basato, come detto, sulla pretesa sussistenza del conflitto di interessi tra Ente ed amministratore, risulta evidente che rimane impregiudicata ogni valutazione sul *quantum* degli importi richiesti, ben potendo l'Amministrazione richiedere l'apposizione del visto di congruità, nonché esaminare in dettaglio la parcella, allorquando la richiesta verrà presa in considerazione.

III. Nel merito, il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo, evidenziato dal ricorrente, secondo il quale la mera costituzione di parte civile del Comune non osta al rimborso, poiché, di regola (ossia salve specifiche ipotesi da motivare caso per caso) il conflitto di interessi non può non essere automaticamente travolto dall'assoluzione con formula piena.

Al riguardo, non può certamente condividersi quanto asserito dal Comune, secondo il quale il ricorrente sarebbe stato assolto con

una formula dubitativa, in quanto, al contrario, il procedimento penale si è concluso con il proscioglimento con la formula più ampia, quale, senza dubbio alcuno, è la formula “il fatto non sussiste”, di cui all'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale; trattasi infatti di formula per cui i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti (tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 settembre 2010 , n. 32123).

Ciò detto, il proscioglimento con tale formula fa automaticamente venir meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione, poiché la costituzione di parte civile viene travolta dall'assoluzione dell'imputato con formula piena.

D'altra parte, la Giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che il rimborso delle spese legali è legittimo solo qualora il procedimento che ha coinvolto il dipendente dell'ente locale non abbia evidenziato un conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza, e questo presupposto di legittimità del rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui al dipendente non sia stata contestata, o comunque risulti ex post esclusa dalla decisione che ha chiuso il procedimento, una condotta contraria agli interessi dell'amministrazione di appartenenza (Corte Conti , sez. II, 08 febbraio 2010, n. 30).

IV. Conclusivamente, il ricorso è fondato e viene accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato; condanna il Comune di Calatabiano a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati nella misura di € 1.500,00 oltre IVA, Cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

Melito

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91, e ss.mm. ed ii., dal..... al, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

Il

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 06/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria